

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 318

18 dicembre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari	1
Regolamento (CEE) n. 2512/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli	4
Regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento ed all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi	6
Regolamento (CEE) n. 2514/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli	8
Regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli	10
Regolamento (CEE) n. 2516/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento n. 158/66/CEE relativo all'applicazione delle norme comuni di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità	14
Regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità	15
Regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare	17

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la situazione nel settore delle arance e dei mandarini è attualmente caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria; che tali difficoltà sono in particolare dovute alle caratteristiche varietali della produzione ed alle condizioni di commercializzazione sui mercati comunitari d'importazione;

considerando che, per ovviare a tale situazione, occorre prevedere una serie di misure a medio e a breve termine;

considerando che, per quanto riguarda le misure a medio termine, occorre prevedere azioni di riconversione ai fini di un migliore adeguamento varietale della produzione; che, per assicurare durevolmente la presenza dei prodotti in causa sui mercati comunitari d'importazione, è inoltre necessario prevedere azioni che permettano di adeguare la presentazione dei prodotti alle condizioni di commercializzazione su

detti mercati; che, per accrescere le possibilità di smercio di alcune varietà, è altresì necessario intraprendere azioni per il miglioramento dei mezzi tecnici di trasformazione;

considerando che, affinché tali misure possano avere la massima efficacia, è necessario che s'inseriscano in piani stabiliti dagli Stati membri interessati di comune accordo con la Commissione;

considerando che, nel quadro delle misure volte a migliorare la produzione, occorre istituire un regime che preveda la concessione d'indennità temporanee a favore dei piccoli agricoltori, per tener conto delle perdite conseguenti all'esecuzione della riconversione delle loro piantagioni;

considerando che occorre finanziare sul piano comunitario la metà delle spese occasionate dalla realizzazione delle azioni a medio termine;

considerando che, per quanto riguarda le misure a breve termine, è necessario prendere provvedimenti volti ad accrescere gli sbocchi comunitari con l'adeguamento dei metodi di commercializzazione;

considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere lo smercio della produzione sui mercati comunitari d'importazione nel quadro di contratti che assicurino il regolare approvvigionamento di tali mercati;

considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che occorre stabilire fin d'ora le condizioni d'imputabilità delle relative spese,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure a medio termine

Articolo 1

1. Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre 1976, nel quadro del piano di cui all'articolo 2, ai fini:

- a) della riconversione degli aranceti e dei mandarineti verso altre varietà di arance o di mandarini o verso altri agrumi dei tipi satsuma (o sazuma) o clementine, per adeguare queste colture alle esigenze dei consumatori,
- b) della creazione, del miglioramento e dell'ampliamento:
 - di centri di confezionamento degli agrumi che effettuino le operazioni di cernita, calibrazione, disinfezione e imballaggio e che siano eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,
 - di centri di magazzinaggio per agrumi,
 - di stabilimenti per la trasformazione degli agrumi eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,

viene accordato un aiuto conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 5.

2. Gli agricoltori della Comunità produttori di arance e di mandarini che intraprendono un'operazione di riconversione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), beneficiano, a loro richiesta e secondo le modalità di cui all'articolo 4, di un aiuto complementare erogato per tener conto delle perdite conseguenti a tale operazione.

L'aiuto viene concesso conformemente all'articolo 5.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati elaborano, anteriormente al 1° luglio 1970, un piano delle misure che ritengono più adeguate per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1; nel piano saranno indicate in particolare le zone di produzione interessate dalla riconversione, le varietà che ne sono l'oggetto e la localizzazione degli impianti tecnici di magazzinaggio, di confezionamento e di trasformazione, nonché le parti delle spese di investimento occasionate dalla realizzazione delle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), non finanziate dal FEAOG, che sono rispettivamente a carico dello Stato membro interessato e del beneficiario di tali azioni. I lavori necessari per l'elaborazione del piano vengono effettuati in collegamento con la Commissione, la quale può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro interessato.

Il piano, corredato di una stima delle spese occasionate dalle misure previste e dagli aiuti complementari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene sottoposto all'approvazione della Commissione.

Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole e del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli, la Commissione può apportare al piano le modifiche che ritiene necessarie. Il piano approvato dalla Commissione viene immediatamente pubblicato dallo Stato membro.

Alla fine di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione un resoconto sullo stato di realizzazione del piano.

Articolo 3

1. Le misure previste dal piano di cui all'articolo 2 devono contribuire:

- a) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
 - a migliorare la composizione varietale delle produzioni delle aziende, tenendo conto in particolare delle condizioni locali di produzione,
 - a permettere una più razionale utilizzazione dei mezzi di produzione, specie tramite il ricorso a tecniche colturali più efficaci,
- b) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino: a permettere, in una zona determinata, di adeguare la capacità di confezionamento al volume delle produzioni, tenendo conto in particolare della necessità di portare sul mercato prodotti correttamente selezionati e identificati e di scaglionare al massimo la commercializzazione dei frutti in causa durante la campagna;
- c) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino:
 - a permettere, nelle zone di produzione nelle quali le azioni di riconversione fossero limitate in modo sensibile da ostacoli tecnici, una valorizzazione mediante la trasformazione dei prodotti che non possono essere commercializzati allo stato fresco,
 - a migliorare le condizioni della produzione per i prodotti trasformati mediante una razionale utilizzazione delle industrie di trasformazione esistenti.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizza-

zione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene versato agli agricoltori a titolo principale, produttori di arance e mandarini, a condizione che:

- la superficie totale della loro azienda sia pari o inferiore a 5 ettari,
- il reddito che traggono dalla loro azienda non superi il reddito ricavato da due ettari coltivati ad arance e mandarini,
- la metà almeno della superficie coltivata ad arance e mandarini sia interessata in una sola volta dall'operazione di riconversione,
- la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are.

L'aiuto corrispondente ad un importo annuo di 1.000 unità di conto per ettaro di aranci riconvertito e di 1.200 unità di conto per ettaro di mandarini riconvertito viene versato ogni anno per cinque anni.

Il primo versamento ha luogo nei due mesi successivi all'inizio delle operazioni di riconversione.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 vengono concessi dagli Stati membri. Essi devono coprire:

- la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal versamento dell'aiuto complementare di cui al paragrafo 2,
- la totalità delle spese di investimento occasionate dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), diminuita della parte di tali spese che è a carico del beneficiario.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % dell'ammontare delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e dal versamento dell'aiuto complementare previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

TITOLO II

Misure a breve termine

Articolo 6

Le azioni intraprese nel quadro delle disposizioni fissate all'articolo 7, al fine di promuovere ed assicurare la presenza delle arance e dei mandarini comunitari sui mercati comunitari d'importazione beneficiano, fino al 1° giugno 1974, del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 7

Le azioni di cui all'articolo 6 devono essere fondate su contratti conclusi tra venditori degli Stati membri produttori da un lato e acquirenti degli altri Stati membri dall'altro. Tali contratti possono avere per oggetto soltanto i prodotti che possono essere apprezzati sui mercati comunitari d'importazione.

Le condizioni cui tali contratti devono rispondere, specie per quanto riguarda:

- le varietà e le categorie di qualità,
- i quantitativi minimi,
- lo scaglionamento delle forniture durante la campagna,

sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 8

1. Gli Stati membri accordano ai venditori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 7 una compensazione finanziaria il cui importo sarà compreso fra 3 e 5 unità di conto/100 kg a seconda delle varietà.

L'importo iniziale della compensazione finanziaria viene ridotto del 25 % per i contratti eseguiti durante la campagna 1972/1973 e del 50 % per i contratti eseguiti durante la campagna 1973/1974.

La compensazione finanziaria viene versata agli interessati, a loro richiesta, non appena è fornita la prova che, in applicazione dei contratti conclusi, i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

del regolamento n. 23; la fissazione delle compensazioni finanziarie si effettua secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 8 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 10

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio, sulla scorta dei dati che le sono comunicati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle misure previste nel presente titolo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è indispensabile, in base all'esperienza acquisita, modificare alcune disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1229/69 ⁽²⁾, allo scopo di mantenere, a favore degli Stati membri, la preferenza derivante dall'applicazione del trattato;

considerando che una protezione adeguata contro importazioni provenienti da paesi terzi effettuate a prezzi inferiori al prezzo di riferimento può essere ottenuta applicando alle importazioni stesse una tassa di compensazione di importo unico; che, tut-

tavia, per premunirsi contro importazioni effettuate da determinate provenienze a prezzi anormalmente bassi, occorre fissare ad un livello superiore l'importo della tassa per tali importazioni;

considerando che, a causa della rapida evoluzione dei corsi sui mercati degli ortofrutticoli, è necessario, affinché le misure da adottare possano interamente esplicare la loro efficacia, prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adottare misure necessarie nel periodo intercorrente fra due riunioni del Comitato di gestione e che occorre, quando questo si riunisce, presentargli per parere il progetto di misure da adottare eventualmente in rapporto alla situazione del mercato esistente alla data di tale riunione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, commi 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 23 sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62

⁽²⁾ GU n. L 159 del 1º. 7. 1969, pag. 5.

« Per ciascun prodotto che forma oggetto di un prezzo di riferimento, è calcolato, ciascun giorno di mercato, per ciascuna provenienza, un prezzo d'entrata sulla base dei corsi costatati o riportati nella fase importatore/grossista per un prodotto della categoria di qualità che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento o, alle condizioni sotto specificate, per un prodotto commercializzato in una categoria di qualità inferiore.

Qualora i soli corsi disponibili su un mercato d'importazione rappresentativo si riferiscano, per una determinata provenienza, a prodotti commercializzati in una categoria di qualità inferiore a quella che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,

- a tali corsi è applicato un coefficiente di adattamento se, per le condizioni di produzione della provenienza in causa, detti prodotti non sono, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria di qualità adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,
- detti corsi sono adottati tali e quali per il calcolo del prezzo d'entrata, quando non si verifica la condizione enunciata al trattino precedente.

Il prezzo d'entrata, per una provenienza determinata, è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi previa deduzione da tale o da tali corsi, ai quali sia stato eventualmente applicato il coefficiente di adattamento:

- dei dazi doganali della tariffa doganale delle Comunità europee,
- delle eventuali tasse di compensazione,
- delle altre tasse all'importazione, se è compresa in questi corsi l'incidenza di dette tasse,
- delle spese di trasporto che gravano sui prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunità fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati.

Se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa. Tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media arit-

metica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza, denominata in appresso prezzo d'entrata medio. Tale prezzo d'entrata medio è quindi calcolato ciascun giorno di mercato per ciascuna provenienza fino a che, per tale provenienza, la tassa sia soppressa.

Qualora, in base alle disposizioni precedenti, occorra applicare, per uno stesso prodotto ed uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime è applicata una tassa unica, salvo nel caso che i prezzi d'entrata di una o più di tali provenienze siano ad un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi d'entrata costatati per l'altra o le altre provenienze in causa. Quando una stessa tassa è applicata per diverse provenienze, il suo importo è pari alla differenza fra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi d'entrata medi stabiliti per ogni provenienza in causa, secondo le disposizioni del comma precedente.

La tassa di compensazione, di uno stesso importo per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali vigenti.

La tassa istituita non è modificata fintanto che la situazione costatata sui mercati di importazione che ha motivato la sua istituzione non ha subito mutamenti tali:

- da rendere inadeguato l'ammontare della tassa,
- da rendere necessaria la modifica del raggruppamento delle provenienze.

La decisione di abrogazione della tassa interviene per una provenienza quando i prezzi d'entrata per due giorni di mercato consecutivi rimangono ad un livello pari o superiore al prezzo di riferimento. La decisione di abrogazione interviene anche quando, per la stessa provenienza, mancano i corsi per cinque giorni di mercato consecutivi.

Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 13:

- le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare i criteri da assumere per la modifica delle tasse vigenti;
- i coefficienti di adattamento;
- i prezzi di riferimento.

L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa sono decise in base alla stessa procedura. Tuttavia, nell'intervallo fra le riunioni periodiche del Comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione. In questo caso, esse sono

valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate secondo la procedura dell'articolo 13.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2513/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

relativo al coordinamento ed all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1229/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 23 prevede misure comunitarie intese fra l'altro a garantire ai produttori di ortofrutticoli della Comunità un'equa protezione; che i regolamenti n. 158/66/CEE ⁽³⁾ e n. 159/66/CEE ⁽⁴⁾ hanno disposto misure complementari per l'organizzazione comune dei mercati in modo da concretarne l'unificazione con decorrenza dal 1° gennaio 1967 per taluni ortofrutticoli e dal 1° luglio 1968 per gli altri; che l'unificazione dei mercati implica l'instaurazione di un regime di scambi unico nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno basare detto regime sul divieto di percepire qualsiasi tassa di effetto equi-

valente ad un dazio doganale e di applicare qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

considerando tuttavia che per taluni prodotti una troppo rapida applicazione del regime potrebbe causare gravi perturbazioni su taluni mercati degli Stati membri; che per tali prodotti, al fine di consentire un adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza risultanti dai citati divieti, è opportuno quindi autorizzare il mantenimento per un certo periodo ed a talune condizioni delle misure restrittive attualmente esistenti negli Stati membri;

considerando che potranno verificarsi condizioni nelle quali le disposizioni emanate per la normale tutela dei mercati comunitari non saranno più sufficienti ad evitare su questi ultimi una perturbazione od il pericolo di una perturbazione a seguito di importazioni od esportazioni, e che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di mettere in atto in tale ipotesi le misure necessarie in tal caso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione,

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 1° 7. 1969, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.

⁽⁴⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate all'importazione dai paesi terzi dei prodotti della voce 07.01, non compresa la sottovoce 07.01 A, e delle voci 08.02 — 08.09 inclusa della tariffa doganale comune:

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Tuttavia, per i prodotti elencati nell'allegato e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, le disposizioni del comma precedente, secondo trattino, non sono applicabili durante i periodi fissati in detto allegato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, anteriormente al 1° gennaio 1973, in quali condizioni il divieto previsto al paragrafo 1, secondo trattino, è esteso ai prodotti elencati nell'allegato durante i periodi fissati nel medesimo allegato.

Fino all'entrata in vigore delle misure decise ai sensi del comma precedente, gli Stati membri non possono applicare altre restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente oltre a quelle che applicano nel corso della campagna precedente la data d'entrata in vigore del presente regolamento, senza tuttavia renderle più restrittive.

Gli Stati membri che soddisfano alle condizioni previste per l'applicazione delle misure di cui al precedente comma e che intendono applicarle, notificano tali misure alla Commissione prima dell'inizio della campagna d'importazione.

Tuttavia, per quanto riguarda la campagna d'importazione 1969/1970, la notifica deve essere fatta entro il 15 gennaio 1970.

Articolo 2

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceva la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Questo ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

ALLEGATO

Prodotti		Periodi
ex 07.01 D	Lattughe, indivie ricce e scarole	15 novembre – 15 giugno
ex 07.01 F II	Fagioli (non compresi quelli in baccello e quelli sgranati)	1° giugno – 30 settembre
ex 08.09	Meloni	1° luglio – 15 ottobre
ex 08.04 A	Uve da tavola	1° luglio – 31 gennaio
07.01 M	Pomodori	15 maggio – 31 dicembre
07.01 L	Carciofi	15 marzo – 30 giugno
08.07 A	Albicocche	5 giugno – 31 luglio

REGOLAMENTO (CEE) N. 2514/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2513/69 prevede all'articolo 2, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determina-

ta dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità di applicazione del suddetto articolo 2, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravemente perturbato;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2513/69; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati;

⁽¹⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2513/69 al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che, tuttavia, esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2513/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti tra quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2513/69 subisce o rischia di subire, a causa delle esportazioni o delle importazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi constatati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile ed in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivi rispetto ai prezzi di base o, per i prodotti che non sono oggetto di prezzi di base, rispetto ai corsi degli ultimi anni,

d) se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista *in limine*,

- dei corsi constatati sul mercato della Comunità per i prodotti provenienti dai paesi terzi e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo,
- delle quantità per le quali si verificano o potrebbero verificarsi operazioni di ritiro.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2513/69, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di quest'ultimo, sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità, o ad alcuni calibri o gruppi di varietà. Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure, qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2513/69.

Le misure cautelari consistono:

- a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
- b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 2513/69.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telexscritto non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2513/69. Tali misure sono

applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 4

Le tasse previste all'articolo 2, paragrafo 1, sono considerate come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, rela-

tivo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

⁽¹⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2515/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica il regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le caratteristiche del mercato di taluni ortofrutticoli e l'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, giustificano la modificazione di alcune delle suddette disposizioni;

considerando che il dispositivo di tale regolamento lasciava finora agli Stati membri la facoltà di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro di prodotti dal

mercato o di assicurare gli acquisti tramite gli organismi designati a tale scopo; che l'applicazione differenziata di tale dispositivo ha avuto la conseguenza di ridurre l'efficacia degli interventi effettuati e di falsare la concorrenza tra i diversi agenti economici interessati; che è pertanto necessario, per ovviare a tali difficoltà, prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare, in caso di crisi grave, i prodotti offerti; che tuttavia, poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo può comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri, è opportuno prevedere che tali Stati membri possono esserne esonerati;

considerando che l'azione delle organizzazioni di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali del mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi; che è quindi opportuno, abolendo ogni procedura di constatazione delle situazioni di crisi, permettere alle organizzazioni di produttori d'intervenire con la massima elasticità e tempestività;

considerando che è stato constatato che, in alcuni casi, gli interventi effettuati ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 159/66/CEE avevano per oggetto particolarmente prodotti della categoria I, mentre i

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

prodotti della categoria II erano di preferenza smerciati sul mercato; che per ovviare a tale inconveniente è opportuno adottare le misure necessarie affinché gli interventi abbiano per oggetto con priorità prodotti delle categorie di qualità inferiori;

considerando che le misure d'intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti considerati; che le diverse destinazioni o utilizzazioni rispondenti a tale condizione, finora previste nella regolamentazione comunitaria, si sono rivelate insufficienti per evitare la distruzione dei prodotti così ritirati; che è pertanto opportuno completare l'elenco delle utilizzazioni e destinazioni previste per tali prodotti;

considerando che, in periodo d'intervento sul mercato, le quantità di prodotti che possono essere ritirati o acquistati rischiano di superare le possibilità offerte dalle destinazioni o utilizzazioni ammesse; che in tal caso è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, a talune condizioni, misure intese a favorire l'utilizzazione dei prodotti da parte dei produttori nella loro azienda;

considerando che le modificazioni del regime d'intervento previste dal presente regolamento si applicano, secondo i prodotti, a decorrere dall'inizio della prossima campagna di commercializzazione; che conviene pertanto prorogare fino a quel momento le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento n. 159/66/CEE;

considerando che la concessione, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, di una restituzione non superiore alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale consente di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 159/66/CEE è completato dalla frase seguente:

« In tal caso, ove si tratti di un prodotto di cui all'allegato I, essi fissano tale prezzo ad un livello almeno uguale a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.»

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento n. 159/66/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Per un prodotto che presenti caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 7 è calcolato mediante applicazione al prezzo di acquisto fissato dal Consiglio di coefficienti d'adattamento.

I coefficienti d'adattamento sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23.»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 6 del regolamento n. 159/66/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

1. Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 3 a condizione che:

a) il prezzo di diritto dalla vendita sia:

- di livello uguale, al massimo, a quello del prezzo previsto all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, maggiorato del 10% del prezzo di base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme comuni per la categoria di qualità II o per le categorie superiori,
- di livello uguale, al massimo, a quello del prezzo d'acquisto indicato all'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino, maggiorato del 10% del prezzo di base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme comuni di qualità della categoria III;

b) l'indennità accordata ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione del prezzo di ritiro dalla vendita a detti quantitativi.

2. Il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.

3. La concessione della compensazione finanziaria è subordinata per i prodotti che le organizzazioni di produttori non possono orientare verso una delle destinazioni di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, ad una utilizzazione conforme alle diret-

tive emanate dallo Stato membro a norma delle disposizioni dell'articolo 7 *ter*.»

Articolo 4

1. All'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:

« 2. In seguito a questa constatazione, gli Stati membri assicurano, tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche designati a questo scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria offerti, a condizione che i prodotti stessi rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme comuni di qualità e che non siano stati ritirati dal mercato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Questi prodotti sono acquistati:

— al prezzo d'acquisto, al quale sono applicati il coefficiente di adattamento della categoria di qualità II e, se del caso, altri coefficienti d'adattamento a condizione che i prodotti stessi rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme comuni di qualità per tale categoria o per le categorie superiori,

— al prezzo d'acquisto, al quale sono applicati il coefficiente di adattamento della categoria di qualità III e, se del caso, altri coefficienti di adattamento a condizione che i prodotti stessi rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme comuni di qualità per tale categoria.

3. Le operazioni d'acquisto sono sospese non appena i corsi rimangono superiori al prezzo d'acquisto per tre giorni di mercato consecutivi; la Commissione costata immediatamente che tale condizione si è verificata.

4. Possono essere esonerati dall'obbligo previsto al paragrafo 2 gli Stati membri per i quali l'adempimento di tale obbligo comporta gravi difficoltà. Essi informano la Commissione dell'esistenza di tali gravi difficoltà al fine di ricorrere a tale esonero.

Gli Stati membri che ricorrono a tale esonero prendono le misure appropriate per l'istituzione di organizzazioni di produttori che effettuino interventi sul mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 3.

5. Entro il 1^o maggio 1971, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sui risultati conseguiti con l'attuazione del regime d'intervento, in particolare per quanto riguarda l'entità della produzione coperta dalle misure d'intervento adottate dalle organizzazioni di produttori.

Le misure che saranno necessarie per instaurare un sistema uniforme d'intervento saranno adot-

tate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.»

2. Le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 159/66/CEE sono abrogate.

Articolo 5

Al regolamento n. 159/66/CEE è aggiunto il seguente articolo 7 *bis*:

«Articolo 7 *bis*

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano fatte salve le disposizioni adottate ai sensi degli articoli 2 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 158/66/CEE.

2. Per i prodotti dell'allegato I per i quali non esiste la categoria di qualità II, i termini « categoria di qualità II » di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, devono intendersi: « categoria di qualità I. »

Articolo 6

Al regolamento n. 159/66/CEE è aggiunto il seguente articolo 7 *ter*:

« Articolo 7 *ter*

1. I prodotti ritirati dal mercato nel quadro delle disposizioni dell'articolo 6 o acquistati conformemente all'articolo 7 sono avviati verso una delle seguenti destinazioni:

a) per tutti i prodotti:

— distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza,

— utilizzazione per fini non alimentari,

— utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale,

— utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame,

— trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti da tale trasformazione alle persone fisiche o giuridiche menzionate al primo trattino,

b) per le mele, le pere e le pesche, in via sussidiaria:

trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

Inoltre, per tutti i prodotti di cui al primo comma può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, la cessione di talune categorie di questi prodotti all'industria di trasformazione purché non ne risulti alcuna distorsione di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità.

2. Quando, nel caso di ritiri dalla vendita effettuati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 6 o di acquisti realizzati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, risulta che allo smercio dei prodotti che possono essere ritirati o acquistati non può essere provveduto a tempo debito secondo una delle destinazioni elencate al paragrafo precedente, gli Stati membri possono decidere l'applicazione nel seguente regime: gli agricoltori, produttori di ortofrutticoli, che si impegnano, specialmente ai fini dell'utilizzazione nella loro azienda, a non cedere una certa quantità dei loro prodotti, sono indennizzati, per tale quantità, sino a concorrenza di un ammontare unitario calcolato applicando al prezzo d'acquisto fissato dal Consiglio:

- coefficienti di adattamento fissati sulla base di quelli fissati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, per i prodotti aventi tutti i requisiti previsti dalle norme comuni di qualità o parte dei requisiti medesimi,
- coefficienti di adattamento specifici per i prodotti che non hanno i requisiti di cui alle norme comuni di qualità.

3. Le operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, sono organizzate sotto la responsabilità degli Stati membri.

La cessione dei prodotti alle industrie degli alimenti per il bestiame viene operata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante aggiudicazione.

Le operazioni di trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), quinto trattino, sono affidate dall'organismo designato dallo Stato membro interessato all'industria mediante aggiudicazione.

Le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono effettuate dalle industrie di distillazione sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato. Nel primo caso, la cessione dei prodotti a tali industrie è effettuata da detto organismo mediante aggiudicazione; nel secondo caso, l'organismo affida le operazioni di distillazione a tali industrie mediante aggiudicazione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni di attuazione e di controllo del regime previsto al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista al-

l'articolo 13 del regolamento n. 23. I coefficienti di adattamento e i criteri da seguire per le aggiudicazioni sono fissati secondo la stessa procedura.

5. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire e reprimere le frodi al regime per il quale possono decidere l'applicazione in virtù del paragrafo 2.

Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.»

Articolo 7

All'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, la parte di frase « che scade il 31 dicembre 1969 » è soppressa.

Le disposizioni dell'articolo 8 di detto regolamento sono, a seconda dei prodotti, abrogate alle date fissate all'articolo 9, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 8

1. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 159/66/CEE non sono più applicabili ai prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 23.

2. Al regolamento n. 159/66/CEE è aggiunto il seguente articolo 11 *bis*:

« Articolo 11 *bis*

1. Entro i limiti necessari per consentire una esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 23 sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione è accordata su domanda dell'interessato.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 23. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.»

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 sono applicabili a decorrere:

— dal 1^o maggio 1970 per i cavolfiori,

— dal 1^o giugno 1970 per gli altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 159/66/CEE.

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili a decorrere dal 1^o marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2516/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica il regolamento n. 158/66/CEE relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 158/66/CEE ⁽¹⁾ prevede la determinazione di categorie supplementari di qualità per un certo numero di prodotti; che si è tuttavia ritenuto opportuno prevedere che dette categorie supplementari di qualità o talune delle loro specificazioni siano applicabili soltanto se i prodotti ad esse rispondenti sono necessari per far fronte alle esigenze del consumo;

considerando che, in caso di raccolto particolarmente deficitario, gli Stati membri potevano, a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 158/66/CEE, essere autorizzati a prendere, relativamente al proprio mercato, misure derogatorie all'applicazione delle norme di qualità; che è d'ora innanzi opportuno adottare tali misure su scala comunitaria;

considerando che, qualora i prodotti rispondenti alle norme superino le esigenze del consumo anche se per

questi prodotti non fosse applicabile la categoria supplementare di qualità, si dovrebbe avere la possibilità di adottare misure per modificare la calibratura minima richiesta per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 158/66/CEE, il terzo comma è soppresso.

2. Allo stesso articolo, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

« 2. Le categorie supplementari di qualità o alcune delle loro specificazioni si applicano soltanto se i prodotti che rientrano in tali categorie o in alcune delle loro specificazioni sono necessari per soddisfare le esigenze del consumo.

L'applicazione di queste categorie di qualità o di alcune delle loro specificazioni è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 23

3. Salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.

le categorie supplementari di qualità non possono essere più applicate allo scadere del quinto anno successivo alla data della loro adozione.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 7 del regolamento n. 158/66/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

1. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità non bastino a soddisfare le esigenze del consumo, si possono adottare, per un periodo limitato, misure di deroga all'applicazione delle norme medesime. Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria supplementare di qualità, l'adozione di tali misure è subordinata alla preventiva o contemporanea applicazione di detta categoria di qualità.

2. Qualora i prodotti conformi alle norme comuni di qualità superino le esigenze del consumo, si

possono prendere misure per modificare la calibratura minima richiesta per i prodotti ammessi alla commercializzazione all'interno della Comunità in applicazione dell'articolo 1.

Per i prodotti per i quali sia stata definita una categoria supplementare di qualità, tali misure possono essere adottate unicamente a condizione che detta categoria supplementare non sia applicabile.

3. Le misure indicate ai paragrafi precedenti sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Esso è applicabile dal 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i mercati comunitari delle mele, delle pere e delle pesche sono caratterizzati da un certo inadeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta alla domanda; che tale situazione risulta, in partico-

lare, dall'esistenza di vecchi frutteti accanto ai nuovi impianti, nonché in alcuni casi da una non rispondenza varietale dell'offerta alla domanda per talune quantità di prodotti comunitari;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono atte ad ovviare a tali difficoltà; che è pertanto opportuno adottare misure destinate ad agire sul potenziale di produzione per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria;

considerando che, per avviare un'azione in tal senso, bisogna ricorrere a misure di incitamento presso i

produttori affinché rinuncino, totalmente o in parte, alla produzione dei tre prodotti di cui trattasi; che, a tal fine, occorre prevedere la concessione, da parte degli Stati membri, di premi a quei produttori che, accettando di estirpare tutto o una parte del loro frutteto, s'impegnerebbero, d'altro lato, a non procedere per un determinato periodo a nuovi impianti nell'ambito della loro azienda; che l'importo del premio deve essere fissato ad un livello che tenga conto in particolare del costo dell'estirpazione;

considerando che le misure previste allo scopo di ottenere una riduzione del potenziale di produzione non potrebbero avere gli effetti ricercati se, in senso inverso, fossero intraprese azioni volte a favorire, mediante aiuti statali, l'impianto di frutteti di meli, di peri e di peschi o il rinnovo di detti frutteti; che, fatte salve talune disposizioni transitorie, occorre pertanto adottare il principio dell'incompatibilità di tali aiuti con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione del regime di premi di estirpazione, occorre prevedere che gli aiuti nazionali destinati a realizzare obiettivi analoghi a quelli perseguiti da detto regime possano essere concessi soltanto se le relative domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre finanziare a livello comunitario le spese determinate dalla concessione di premi di estirpazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli agricoltori della Comunità produttori di frutta beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso, di un premio per l'estirpazione di meli, peri e peschi.

Le condizioni di concessione di tale premio, in particolare per quanto concerne il numero minimo di alberi e l'età di questi ultimi, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. Le domande di concessione dei premi devono essere presentate anteriormente al 1^o marzo 1971.

2. La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario:

- a) di far procedere anteriormente al 1^o marzo 1973 all'estirpazione di meli, peri o peschi per la quale è chiesto il premio,
- b) di rinunciare a piantare nella sua azienda nuovi meli, peri e peschi per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione.

Articolo 3

1. L'importo del premio è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, a livelli diversi per tener conto in particolare del sistema di allevamento degli alberi.

Tale importo raggiunge un massimo di 500 unità di conto per ettaro estirpato.

2. L'importo del premio è pagato in due versamenti. Metà del premio è versata quando il richiedente fornisce la prova di aver effettivamente proceduto all'estirpazione. Il saldo è pagato allo scadere di un periodo di tre anni a decorrere dalla data alla quale sarà stata fornita detta prova se il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che non ha effettuato nuove piantagioni di meli, peri o peschi durante il suddetto periodo.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati tutti gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, destinati a favorire direttamente o indirettamente la costituzione o il rinnovo di meleti, pereti o pescheti.

2. Sono esentati dal divieto di cui al paragrafo 1 gli aiuti attribuiti anteriormente al 1^o maggio 1970.

Tuttavia, in casi speciali, può essere autorizzata, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, l'applicazione di tali aiuti, impegnati anteriormente al 1^o maggio 1970, e ciò fino al 1^o maggio 1971.

Articolo 5

Secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23, gli Stati membri possono essere autorizzati ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Qualora l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non sia rispettato, gli Stati membri procedono al recupero del premio, senza pregiudicare eventuali sanzioni penali.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62

Articolo 7

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % dei premi di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 nonché dell'articolo 6 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾.

Articolo 8

1. La Commissione, in base ai dati che gli Stati membri le forniscono, sottopone al Consiglio, anteriormente al 1^o marzo 1973, una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento.

2. La modifica del regime di premi è decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le norme generali d'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Il presente regolamento non osta alla concessione di aiuti previsti dalle regolamentazioni nazionali e volti a realizzare obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, sempre che le domande relative a tali aiuti siano state presentate prima della data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo

con regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 *bis*,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli devono essere fissate secondo determinati criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale; che a tal fine è necessario tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti gli ortofrutticoli, è opportuno, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, tener conto delle spese commerciali di resa;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale, i corsi costatati sui mercati dei paesi terzi e i prezzi praticati nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati alla produzione dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, conviene basarsi sui prezzi praticati che si rilevano più convenienti per l'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione sull'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono sottoposti gli operatori sia il medesimo in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla determinazione e alla concessione delle restrizioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 23 ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;
- dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

- b) le spese di commercializzazione e di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione;
- c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto:

- a) dei corsi costatati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori;
- d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata, per un determinato prodotto, secondo la destinazione del prodotto stesso.

Articolo 5

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti

- sono stati esportati fuori della Comunità e
- sono di origine comunitaria.

2. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 e purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni che dovranno essere determinate per offrire garanzie equivalenti.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Edizione a fogli mobili sotto copertina in plastica (d, f, i, n)

Opera di base: 1969

Prezzo di vendita: Lit. 10.000; FB 800,—

Da qualche tempo a questa parte la Commissione europea, in collaborazione con gli esperti doganali degli Stati membri, cura la preparazione di note esplicative intese a facilitare la classificazione delle merci nella « Tariffa doganale delle Comunità europee ». Queste note precisano infatti, ogni volta che si rivela necessario, il contenuto delle sottovoci tariffarie, completando o modificando le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles che riguardano solo le voci principali. Si tratta quindi di una pubblicazione di considerevole interesse per il commercio internazionale e per le amministrazioni interessate.

Poiché l'elaborazione di note esplicative di tal genere richiede molto tempo, la Commissione ritiene opportuno pubblicarle capitolo per capitolo, man mano che ne viene ultimata la redazione.

La prima parte della pubblicazione (25 capitoli) è disponibile nelle 4 lingue ufficiali della Comunità. Consta in fogli mobili contenuti in un'elegante e solida copertina rivestita di plastica nella quale vi saranno progressivamente inserite le successive « puntate ». Secondo le previsioni, il volume di base sarà interamente terminato entro la fine del 1970.

